Le garanzie **GLI EREDI NECESSARI**

I calcoli. Per l'esatta quantificazione vanno sottratti i debiti del defunto

Separazioni. In caso di addebito spetta solamente un assegno vitalizio

Coniuge e figli supertutelati

Nemmeno il testamento può limitare la quota dei «legittimari»

I «legittimari», definiti anche «eredi necessari» sono i congiunti più stretti, a cui il Codice civile riserva necessariamente (e cioè senza possibilità di eccezioni) una rilevante quota dell'asse ereditario, che il de cuius durante la sua vita non può intaccare né con donazioni né con la redazione di un testamento nel quale i predetti congiunti siano preteriti (cioè dimenticati) o addirittura diseredati.

Come detto, gli eredi necessari spesso sono individuati anche con la definizione di legitti-

IL VALORE DEL MATRIMONIO Marito o moglie,

anche separati, sono comunque i primi eredi e hanno diritto di abitazione sulla residenza familiare

LA PORZIONE FISSA

La parte spettante al consorte rimane pari a metà dell'asse anche in caso di concorso

con ascendenti legittimi

mari, e per questa ragione occorre prestare molta attenzione per non incorrere in confusioni terminologiche: i legittimari (che sono gli eredi necessari) non vanno confusi con gli eredi legittimi (di cui si parlerà nelle pagine successive), cioè coloro che succedono al defunto qualora questi non lasci un testamento.

I legittimari

Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredità sono:

a) il coniuge; b) i figli legittimi e i figli naturali (cioè i figli procreati da genitori non uniti in matrimonio) riconosciuti o dichiarati tali, cui sono equiparati pure i figli legittimati e i figli adottivi;

c) gli ascendenti legittimi.

A favore poi dei discendenti dei figli legittimi o naturali, che vengano alla successione in luogo di questi, la legge riserva gli stessi diritti che sono riservati ai figli legittimi e naturali.

Il coniuge

La legge riserva al coniuge la metà del patrimonio del de cuius, se non vi è concorso con i figli.

La quota riservata al coniuge si riduce infatti in caso di concorso con i figli e precisamente: a un terzo del patrimonio nel caso di concorso con un solo figlio, a un quarto nel caso di concorso con più figli.

Nel caso di concorso con ascendenti legittimi, la quota del coniuge rimane invece sempre pari alla metà dell'asse ereditario.

Al coniuge superstite, anche se concorre con altri chiamati, sono poi sempre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comuni. Tali diritti gravano sulla porzione disponibile e, qualora questa non sia sufficiente, per il rimanente, sulla quota di riserva del coniuge ed eventualmente sulla quota riservata ai figli.

Il coniuge separato


Al coniuge separato è riservato lo stesso trattamento del coniuge non separato, a meno che la separazione non gli sia stata addebitata.

Il coniuge separato con addebito ha invece diritto solamente a un assegno vitalizio se già godeva degli alimenti al momento dell'apertura della successione a carico del coniuge deceduto. Questo assegno è commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualità e al numero degli eredi legittimi e non può comunque essere superiore alla prestazione alimentare goduta in precedenza.

Tutte queste regole si applicano anche nel caso in cui la separazione sia stata addebitata a entrambi i coniugi.

Le attribuzioni «dovute»

Le quote del patrimonio del defunto che sono riservate per legge ai legittimari



* Al coniuge sono inoltre riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, se di proprietà del defunto o comun

Riduzione. Le regole

Dieci anni per «riprendersi» quanto dovuto

Il legittimario ha la possibilità di far dichiarare, mediante l'azione di riduzione, l'inefficacia nei suoi confronti delle disposizioni del testatore che abbiano intaccato i suoi diritti sulla quota di legittima. L'azione di riduzione serve appunto a "ridurre" il valore delle donazioni o delle disposizioni testamentarie che il defunto abbia effettuato in violazione dei diritti riservati ai legittimari.

L'azione di riduzione può essere proposta entro il termine di dieci anni dal giorno di apertura della successione dai legittimari, dai loro eredi o aventi causa (per esempio, il legatario di diritti di legittima).

Va ricordato inoltre che i

possono rinunziare al diritto di esperire questo rimedio finché il de cuius è in vita, né con prestando il loro assenso alla onazione.

È questa nient'altro che una peculiare espressione, nel campo della successione necessaria, del generale divieto dei patti successori, secondo cui:

1) nessuno può disporre in vi-

VIA OBBLIGATA

I soggetti interessati non possono rinunciare prestando il loro assenso alle operazioni che intaccano soggetti legittimati a propor- la parte spettante

re l'azione di riduzione non ta della propria successione se non con un testamento;

2) nessuno può disporre dei diritti che gli possono spettare dichiarazione espressa, né su una successione non ancora aperta;

> diritti su una successione non ancora aperta.

3) nessuno può rinunciare ai

La procedura

Se dunque si tratta di ridurre le disposizioni testamentarie, la ri-

ARITROSO La procedura interessa prima le donazioni concluse più recentemente e poi risale, se necessario,

a quelle anteriori

duzione avviene proporzionalmente, senza distinguere tra eredi e legatari.

Si pensi al caso in cui sia stato nominato erede universale Tizio in un patrimonio di valore 100 e sia stato nominato legatario Caio in un bene di valore 100: occorrendo assegnare il valore 100 a un legittimario, sia l'istituzione d'erede che il legato soffriranno una riduzione del 50 per cento, entrambi ridi-

mensionandosi in 50. Se peraltro il testatore abbia dichiarato che una sua disposizione debba avere effetto a preferenza delle altre, questa disposizione non si riduce, se non in quanto il valore delle altre non sia sufficiente a integrare la quota riservata ai legittimari

(nell'esempio precedente, se il testatore avesse disposto che l'istituzione d'erede avrebbe dovuto essere preferita rispetto alle altre, allora solo il legato sarebbe stato colpito dall'azione di riduzione).

Se poi si tratta di ridurre le donazioni effettuate in vita dal de cuius (e fermo restando che le donazioni si possono ridurre ove il legittimario non trovi di che soddisfarsi su quanto il defunto abbia lasciato alla sua morte), le donazioni dunque si riducono partendo dall'ultima e risalendo alle anteriori: e questo perché presumibilmente le prime donazioni hanno inciso sulla quota disponibile, mentre le ultime hanno intaccato la quota riservata.

La disciplina

L'INTANGIBILITÀ DELLA

Il Codice civile prevede a protezione dei legittimari due forme di tutela:

a) innanzitutto è data al legittimario la possibilità di impugnare le disposizioni lesive della legittima operate dal de cuius mediante la cosiddetta azione di riduzione (si veda il servizio qui sotto); b) in secondo luogo è vietata al testatore l'imposizione di pesi o condizioni sulla quota

IL CALCOLO DELLA **LEGITTIMA**

Per calcolare la quota ereditaria disponibile e quella riservata, è necessario procedere alle seguenti operazioni:

spettante ai legittimari

a) si forma innanzitutto la massa di tutti i beni di cui il defunto era titolare al momento della sua morte e se ne calcola il relativo valore;

■ b) da tale valore occorre detrarre i debiti del defunto; c) al risultato così ottenuto si aggiunge il valore dei beni di cui il de cuius abbia in vita disposto per donazione, calcolato non con riguardo la momento della donazione ma con riferimento al momento di apertura della successione, e cioè al momento della morte del de cuius (quest'ultima operazione è denominata riunione "fittizia", in quanto la somma dei valori dei beni donati può essere effettuata solo idealmente)

È oggetto di riunione fittizia, oltre alle vere e proprie donazioni e alle donazioni indirette (e cioè a quegli atti che realizzano indirettamente un arricchimento del donatario, come una vendita a prezzo irrisorio), ad esempio:

■ 1) tutto ciò che il defunto ha speso a favore dei suoi discendenti per assegnazioni fatte a causa di matrimonio, per avviarli all'esercizio di un'attività produttiva o professionale. a contratti di assicurazione sulla vita a loro favore o per pagare i loro debiti; 2) le spese per il corredo nunziale e quelle per l'istruzione artistica o professionale quando eccedono notevolmente la misura ordinaria, tenuto conto delle condizioni economiche del defunto

Non sono invece oggetto di riunione fittizia ad esempio:

1) le donazioni di modico valore fatte al coniuge; 2) le spese di mantenimento e di educazione e quelle sostenute per malattia e quelle ordinarie fatte per abbigliamento o per nozze; ■ 3) le liberalità fatte in occasione di servizi resi o comunque in conformità agli

■ 4) la cosa che sia perita per causa non imputabile al donatario

La divisione. Pari condizioni

Prole naturale con pieni diritti

A favore dei figli legittimi e naturali è riservata la metà del patrimonio se il genitore lascia un figlio solo; se i figli sono più di uno, è loro riservata una quota di due terzi del patrimonio ereditario da dividersi in parti uguali.

Se invece i figli concorrono con il coniuge, qualora il de cuius lasci un solo figlio, a quest'ultimo spetta un terzo dell'asse ereditario mentre un terzo è riservato al coniuge (e il restante terzo è liberamente disponibile dal testatore). Quando i figli sono più di uno, a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio dimesso dal defunto (da dividersi in parti uguali), mentre la riserva a favore del coniuge è pari a un quarto.

I figli naturali del de cuius sono equiparati nella successione necessaria ai figli legittimi. Il Codice civile tuttavia accorda la possibilità ai figli legittimi di soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione di patrimonio spettante ai figli naturali, rendendoli così estranei alla comunione ereditaria (cosiddetto diritto di commutazione).

Ciò accade per una certa preferenza accordata dal legislatore alla famiglia legittima nei confronti della famiglia naturale. Al figlio naturale che non sia soddisfatto di questa sua "estromissione" dalla comunione ere-

ditaria viene comunque accordata la possibilità di fare opposizione alla commutazione, in modo che sia il giudice a valutare se la complessiva situazione patrimoniale e personale dei

soggetti interessati giustifichi o

meno la commutazione stessa. Gli ascendenti legittimi (genitori, nonni, bisnonni, eccetera) sono eredi necessari qualora il defunto non lasci figli legittimi o naturali. In tal caso essi hanno diritto a un terzo del patrimonio ereditario; nel caso tuttavia

LA STIRPE

A chi non ha fratelli spetta metà del patrimonio Se ci sono più discendenti la porzione da dividere sale a due terzi del totale

di concorso con il coniuge superstite, agli ascendenti è riservato un quarto del patrimonio ereditario, mentre il coniuge ne consegue la metà (in quest'ultimo caso la disponibile ammonta così a un quarto).

Se peraltro esiste una pluralità di ascendenti, per una metà della quota loro riservata succedono gli ascendenti della linea paterna e per l'altra metà gli ascendenti della linea materna. Se infine gli ascendentinon sono diegual grado, l'eredità è devoluta al più vicino, senza distinzione di linea.

Reversibilità. I casi

Sostegno anche a chi è divorziato

zione, durante la quale il vincolo matrimoniale permane, il divorzio produce la cessazione degli

effetti del matrimonio. tamente anche sui rapporti to dibisogno, il tribunale può atsuccessori tra gli ex coniugi, tra i quali non ricorre alcun rapporto di successione legittima o necessaria.

Peraltro, la legge sul divorzio non dimentica che, in alcuni casi, la morte di uno di loro determina conseguenze di una certa portata anche per l'altro. Viene quindi disposto che in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di divorzio ha diritto alla pensione di reversibilità, se non sia passato a nuove nozze e sempre che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto, e che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.

Se invece c'è un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale al coniuge rispetto al quale è stato pronuncia-

A differenza della separato il divorzio e che fosse titolare dell'assegno periodico di divorzio nei confronti del defunto.

Inoltre, all'ex coniuge che fosse titolare dell'assegno periodi-Il divorzio quindi incide net- co di divorzio e che versi in statribuire un assegno periodico a carico dell'eredità, nella cui commisurazione giocano l'importo dell'assegno periodico precedentemente goduto, l'enti-

I CRITERI

Se l'«ex» aveva un assegno avrà una quota di pensione In caso di bisogno può ottenere una cifra a carico dell'eredità

tà del bisogno, la presenza dell'eventuale pensione di reversibilità, l'ammontare delle sostanze ereditarie, il numero e la qualità degli eredi e le loro condizioni economiche.

L'assegno può essere versato in un'unica soluzione; se invece si tratta di un assegno periodico, il diritto si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o se viene meno il suo stato di bisogno. Se invece lo stato di bisogno risorge, l'assegno può essere nuovamente attribuito.

DOMANDE E RISPOSTE

Come si calcola la quota di legittima?

Stabilito in 150 il valore del patrimonio che un soggetto lascia alla sua morte (in ipotesi, non c'è testamento e gli eredi sono il coniuge e tre figli) e in 120 il valore dei beni dal medesimo donati a un terzo estraneo, occorre formare la cosiddetta "massa fittizia" (150 + 120 = 270), stabilire quanto di essa è riservato a ciascuno dei "legittimari" (nel nostro caso: 3/12 alla moglie, 6/12 ai figli, da suddividere in parti uguali; i restanti 3/12 costituiscono la "quota disponibile") e infine verificare se ciascuno degli interessati ha ricevuto quanto gli spetta. Nel nostro esempio, spettano i seguenti valori: alla moglie 67.5 (ma nell'eredità ella ne trova solo 50), a ciascun figlio 45 (ma in eredità ce ne sono solo 33,33 per ciascuno), mentre la "disponibile" è di (270 - 67,5 - 45 -45 - 45 =) 67,5. C'è però un terzo che appunto ha ricevuto una donazione di 120: ebbene, i legittimari lesi possono chiedere a costui di "ridurre" (di qui il termine «azione di riduzione») la propria donazione di quel tanto che occorre perché le quote dei legittimari siano del valore loro spettante. Pertanto, il terzo donatario conseguirà solo la disponibile (67,5) riducendosi la

donazione ricevuta (da 120 a 67,5) al fine di permettere ai legittimari di "spartirsi" tra loro 52,5 (e precisamente 17,5 alla moglie e 11,66 ciascuno per i tre figli) di modo che ciascuno di essi, sommando quanto ricevuto inizialmente con quanto ottenuto a mezzo della riduzione, consegua il valore spettategli a titolo di quota di legittima.

Se muore un coniuge lasciando a sé superstite l'altro coniuge, di quali diritti è inderogabilmente titolare quest'ultimo?

Chi vuole fare testamento deve considerare che, a favore del coniuge superstite, è riservata la metà del patrimonio dell'altro coniuge (in tal caso la "disponibile", cioè la quota che il defunto può indirizzare ad altri mediante il testamento, ammonta alla metà del patrimonio ereditario); inoltre al coniuge sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano. Se però chi muore lascia, oltre al coniuge, un solo figlio, a quest'ultimo è riservato un terzo del patrimonio e un altro terzo spetta al coniuge (qui la "disponibile"

diminuisce a un terzo). Invece, quando i figli sono più di uno, a essi è complessivamente riservata la metà del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto (l'ultimo quarto rappresenta la disponibile). Infine, quando chi muore non lascia figli ma ascendenti legittimi e coniuge, a quest'ultimo è riservata la metà del patrimonio e agli ascendenti un quarto (anche qui la "disponibile" ammonta dunque a un quarto).

In caso di separazione coniugale, se uno dei coniugi decede, l'altro coniuge può pretendere una parte dell'eredità?

La separazione dei coniugi o il loro divorzio influisce in modo notevole anche sui rapporti ereditari: infatti, occorre tenere in considerazione che la separazione allenta il vincolo coniugale senza tuttavia farlo cessare, mentre il divorzio lo recide del tutto. Una volta precisato che il coniuge separato ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato, va però sottolineato che il coniuge cui è stata addebitata la separazione ha diritto soltanto a un assegno vitalizio se al momento dell'apertura della successione godeva

degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L'addebito della separazione consiste in una eventuale affermazione del giudice che pronuncia la separazione circa l'individuazione in capo a uno dei coniugi (o in capo a entrambi) di comportamenti contrari ai doveri che derivano dal matrimonio.

In caso di divorzio e di morte di uno degli ex coniugi, il coniuge superstite eredita qualcosa?

La separazione dei coniugi o il loro divorzio influisce in modo notevole anche sui rapporti ereditari: infatti, occorre tenere in considerazione che la separazione allenta il vincolo coniugale senza tuttavia farlo cessare, mentre il divorzio lo recide del tutto. All'ex coniuge cui in sede di divorzio sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di un assegno può essere attribuito dal Tribunale, qualora egli versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità, tenendo conto dell'importo dell'ammontare dell'assegno, dell'entità del bisogno, dell'eventuale pensione di reversibilità, delle sostanze ereditarie, del numero e della qualità degli eredi e delle loro condizioni

economiche. Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno; qualora poi risorga lo stato di bisogno, l'assegno può essere nuovamente attribuito. Inoltre, in caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare del predetto assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio. Invece, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato e che sia titolare dell'assegno. Infine, in caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità a essi spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore; alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.